

Spett. Presidente commissione VIA-VAS

Oggetto: controdeduzioni verifica assoggettabilità Via

Metanodotto Trans Adriatic Pipeline - Diversa soluzione progettuale per la posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31), del DM 233/2014 come modificato dal DM 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti biocostruzioni

Il sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi,

con la presente,

con riferimento alle controdeduzioni di TAP in merito alle osservazioni afferenti la verifica di assoggettabilità a Via per le prescrizioni A.9), A.10), A.31), del DM 233/2014 e con riferimento alle integrazioni volontarie dell'11.9.2019 evidenzia quanto segue:

-alla osservazione n.1(elusione degli

obblighi eurounitari in materia di studio degli impatti cumulativi) Tap non dà alcuna risposta, limitandosi ad osservare di aver rispettato le fasi di cui alla nota Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) n. 1942 del 18.12.2015.

Sul fatto che nelle more dell'esecuzione siano stati trovati habitat protetti non previsti per posizione e dimensione e che pertanto l'esecuzione in fasi separate si è tradotta in un surrettizio aggiramento dell'obbligo di studio di impatto cumulativo nulla eccepisce.

Si vuole qui però rimarcare l'attenzione che la mancanza di studio degli impatti cumulativi, sia interni che esterni, è stata provata dalla relazione peritale dell'incidente probatorio tenuto presso la Procura di Lecce ed è dato acquisito dalla stessa Procura e presupposto per l'atto di conclusione indagine del 6.8.2019 RG 534/18.

-nella risposta all'osservazione n.2 Tap riporta testualmente:"Si fa presente che a pag. 167 del parere No. 1596 del 29/08/2014 non si rileva tale frase".

Il sottoscritto si sente di dover precisare che la frase "la frase non rilevata" è riportata al rigo 14 di pag. 167 e continua con "VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell'ambito della presente istruttoria, a

riguardo si ritiene necessaria l'applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente" che è riportata dal rigo 30 di pag. 168.

Il sottoscritto ha ommesso di riportare quanto compreso tra le due frasi solo per non dover riportare integralmente il contenuto del parere Ispra citato, assumendo fosse conosciuto oltre che alla Ctvia che l'ha riportato nel proprio parere 1596 anche a Tap, destinatario di detto parere.

Evidentemente bisogna dover supporre che Tap non abbia proprio letto detto parere ctvia.

Comunque, la frase in questione, che Tap afferma di non aver trovato e letto, è estremamente importante in quanto fa comprendere chiaramente che nonostante l'ispra abbia suggerito delle "facilitazioni" per la posa del metanodotto nell'area interessata dal coralligeno, in realtà la CTVIA nel parere n. 1596 ha inteso prescindere da quel suggerimento Ispra e prevedere con la prescrizione a.9 delle condizioni più stringenti a maggior tutela degli habitat marini, tutela che verrebbe meno ritenendo prevalente il suggerimento Ispra rispetto a quanto poi più stringentemente statuito dalla Ctvia con la previsione di cui alle prescrizioni a9 e A10.

Si ribadisce inoltre che l'inciso della prescrizione a.10 in cui si prevede "un varo guidato a mezzo rov con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)" evidenzia come il cavo a fibra ottica e la condotta tra loro devono essere posati a mezzo rov in un corridoio di max 10 m, ma tra condotta e coralligeno e tra foc e coralligeno la distanza resta sempre quella di 50 m da QUALSIASI banco coralligeno, come previsto dalla prescrizione a.9.

Si rammenta che pag.128 del parere Ctvia n.1596 infatti testualmente è riportato (nonostante Tap faccia finta di non averlo letto):"In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni", in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica(FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da OGNI massiccio coralligeno e affioramento di "biocostruzioni".

- in risposta all'osservazione n.3 tap afferma: "Inoltre, non si comprende quale sia la fonte dei dati alla base dei calcoli riportati nella tabella presentata nell'osservazione dell'autore; tali numeri non hanno riscontro rispetto a quanto prodotto da TAP nello SPA o nella documentazione presentata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale."

Effettivamente c'è un errore. Invece che un diametro di un metro il sottoscritto ha calcolato erroneamente un ingombro del fondo per soli 70 centimetri anziché di un metro, dato che difficilmente la condotta viene interrata esattamente a livello di diametro. Per il resto si fa presente che i dati della tabella sortiscono proprio dalla documentazione in atti, che Tap non può disconoscere. Nello specifico: nella parte prima della tabella in questione è riportata l'incidenza del FOC sul coralligeno per $0,034 \times 13.400 = 450 \text{ m}^2$ e l'

Incidenza della condotta sul medesimo coralligeno per

$0,70 \times 13.400 = 9.380$. questi dati sortiscono dalla tabella n.3.5 di pag. 27 del documento intitolato "studio preliminare ambientale condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni prescrizioni a.9, a.10 e a.31 IPL00-C493-159-Y-TRX-0013 dove si riporta che l'"ingombro netto del foc con diametro pari a 3,4 cm del Progetto offshore approvato in via" (rectius in realtà trattasi del preliminare visto che la via imponeva di stare a 50 m da qualsiasi biocostruzione) era di $0,034 \text{ m} \times 13.400 \text{ m} = 455 \text{ m}^2$. È evidente che se la zona offshore interessata dal foc è lunga 13.400 m. una condotta del diametro di 1m che ingombra non a livello del diametro ma poco prima ossia di cm 70 x una lunghezza di 13.400 m porta a un ingombro di 9380 mq.

È però altrettanto evidente che nel progetto di variante di cui allo stesso documento IPL00-C493-159-Y-TRX-0013 sottoposto a verifica di esclusione da Via, si ipotizza l'eliminazione dell'ingombro cagionato dal Foc, supponendo che lo stesso venga sostanzialmente posizionato sulla condotta.

Al di là dei numeri comunque si evidenzia come Tap nulla abbia osservato circa il fatto che il progetto può essere considerato migliorativo se

migliore di quello sortito dalla via, ossia progetto preliminare con prescrizioni, e non se migliore del solo preliminare.

E il Dm 223/14 (preliminare con prescrizioni) prescrive NESSUNA incidenza sul coralligeno, tant'è che si ribadisce prevede alla prescrizione a.9 una distanza minima della condotta dal coralligeno di Min. 50!!!

-nella risposta osservazione 4 tap afferma:

"In particolare, si evince come le richieste delle proroghe per la trasmissione della documentazione afferente alla prescrizione A.9 siano state INVIATE prima della scadenza del periodo di sospensione precedente."

Ma principio basilare e incontrastato del diritto è quello secondo cui la proroga non va solo richiesta prima della scadenza del termine, ma va altresì concessa. Altrimenti si addiverrebbe non solo alla legittimazione della concessione di proroghe retroattive, ma anche all'assurdo che il proponente si arrogherebbe un potere che, seppur in parte discrezionale, spetta all'Autorità Statuale e non certo al privato.

Sempre a pag. 21 della risposta alle osservazioni di legge:

1. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00170 del 07.08.2015 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c), A.9 e A.12;
2. Nota MATTM 0008118 del 24.03.2016 inerente allo stato delle istruttorie per varie prescrizioni tra cui la A.9;
3. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00224 del 08.04.2016: istanza per la richiesta di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 per un periodo di 90 giorni
4. Nota MATTM 0009772 dell'11.4.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 con precisazione in ordine alla prescrizione A.33c) quindi la proroga risulta valida fino al 10.07.2016
5. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00254 del 27.06.2016: istanza di estensione del periodo di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9 per ulteriori 90 giorni quindi la richiesta TAP di sospensione di 90 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.07.2016 della proroga precedente
6. Nota MATTM prot. 0018407 del 12.07.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede ulteriore nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9 -quindi la proroga risulta valida fino al 10/10/2016
7. Nota LT-TAPIT-ITG-00293 del 06.10.2016 con richiesta di ulteriore sospensione di 210 giorni per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9; (quindi la richiesta TAP di sospensione di 210 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.10.2016 della proroga precedente)
8. Nota MATTM prot. 0025329 del 17.10.2016 di ulteriore nulla osta a sospensione di 210 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9; quindi la proroga risulta valida fino al 15/5/2017
9. Lettera TAP prot. LT-TAPIT-ITG-00364 del 09.05.2017 di richiesta estensione periodo di sospensione di ulteriori 9 mesi; quindi la richiesta TAP di sospensione di 9 mesi è stata inviata prima della scadenza del 15.05.2017 della proroga precedente
10. Nota MATTM prot. 0019003 del 17.08.2017 con cui il Ministero dell'Ambiente trasmette il parere CTVIA n.2469 del 21.07.2017 e concede ulteriore nulla osta a sospensione di 9 mesi (come da nota MatTM fino al 03.02.2018) della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9; quindi la proroga risulta valida fino al 03.02.2018
11. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni della fase 3 tra cui la A.9 e comunicazione della cessata sospensione quindi l'istanza della A.9 è stata inviata da TAP prima della scadenza del periodo di sospensione fissato al 03.02.2018.
12. Nota MATTM prot. 0029213 del 18.12.2017 di trasmissione della documentazione (rif. nota TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017) alla CTVIA.
13. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 con cui si richiede il ritiro della documentazione progettuale presentata per le verifiche di ottemperanza A.9 e A.10 con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 e si comunica l'intenzione di presentare per tali ottemperanze la documentazione necessaria per dare avvio al procedimento ex art. 19 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (Verifica di assoggettabilità a VIA).
14. Istanza di TAP nota prot. LT-TAPIT-ITG-00176 del 10.05.2019 per l'avvio della Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9, A.10 e A.31 (quest'ultima relativa alla sola componente biocostruzioni)
15. Nota MATTM prot. 0012723 del 20.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente, preso atto delle richieste di TAP avanzate con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 ed acquisita da TAP la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9 e A.10, comunica che le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.9 e A.10 debbono ritenersi archiviate.
16. Nota MATTM prot. 0013003 del 22.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente comunica l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA,".

Queste le controdeduzioni di TAP.

In realtà la nota di cui al punto 2 nota prot. DVA-0008118 del 24.03.2016, non riguardava semplicemente lo stato delle Istruttorie. Anzi con essa la DVA CHIEDEVA al Proponente di fornire tutta la documentazione mancante entro il termine perentorio 10 giorni;TERMINE NON RISPETTATO, dato che TAP rispondeva solo con nota dell' 8.4.2016 in cui chiedeva una sospensione della verifica di ottemperanza per un periodo di 90 giorni, fino al 10.07.2016, assumendo di dover fare indagini in mare nel maggio 2016;

Solo l'11/4/2016 (punto 4) il MATTM concedeva proroga (cosa che non poteva, essendo scaduti i termini)

Quest'ultima proroga, comunque, come ammesso da TAP stessa (ultimo rigo punto 4) sarebbe scaduta il 10.7.2016.

All'ulteriore decorrenza del termine tap chiedeva ulteriore proroga (punto 5) ma detta proroga veniva concessa(anche qui illegittimamente) solo con Nota MATTM prot. 0018407 del 12.07.2016, a termini nuovamente scaduti!!!(punto 6).

La nuova proroga sarebbe dovuta scadere il 9.10.2016 (punto 7) ma viene chiesta un'ulteriore proroga che viene concessa con Nota MATTM prot. 0025329 del 17.10.2016 (punto 8) a termini quindi nuovamente scaduti.

La ennesima proroga doveva scadere quindi il 15.5.2017, viene chiesta proroga e il mattm la concede fino al 3.2.2018 con nota MATTM prot. 0019003 del 17.08.2017. a termini quindi ancora una volta ampiamente scaduti!!!

Il 13.12.2017 Tap finalmente deposita la documentazione per la a9, chiedendo che venga ottemperata la prescrizione.

Quindi è di tutta evidenza come Tap sia più e più volte decaduta dalla ottemperanza a.9, contrariamente a quanto da questa asserito nelle controdeduzioni.

Infine, in merito alla documentazione integrativa dell'11.9.2019 si fa presente quanto segue:

-la percentuale di perdita dell'habitat 1170 (coralligeno) riportata a pag. 5 penultimo capoverso (0.04%) è apoditticamente calcolata facendo riferimento a tutto il coralligeno mappato tra il Sic "Alimini" e il Sic "Cesine" e non sul solo coralligeno mappato nel sito specifico, aggirando in tal senso le stesse linee guida del MATTM e della Commissione Europea.

-a pag.5 Tap riporta: "Di conseguenza anche esaminando il percorso della condotta all'interno del buffer +/-5 m corrispondente al corridoio del varo guidato, si è evidenziato come fosse impossibile evitare del tutto le interferenze con le biocostruzioni, mentre era possibile realizzare quanto prescritto da ISPRA ovvero di non interferire con gli elementi rilevanti (Fig. 3.a e Fig. 3.b).

In tale affermazione c'è la conferma della mancanza di uno studio di impatto ambientale cumulativo e serio. Tant'è che Tap afferma di non essere in grado di rispettare le prescrizioni del Dm 223/14. Per cui tenta di fare resuscitare il suggerimento Ispra, che si ribadisce ERA STATO cassato dalla CTVA!!!. Peraltro Tap anche utilizzando quel suggerimento non sarebbe in grado di rispettare il divieto di interferenza da ogni massiccio corallino di cui alla prescrizione a.9, ammettendo di riuscire in tal modo a non interferire solo con quelli di dimensioni rilevanti.

Peraltro la situazione che si è venuta a creare Tap afferma sostanzialmente sia una situazione avvenuta nel corso della realizzazione del progetto. Ossia che solo attualmente si sia avveduta dell'estensione dei banchi coralligeno. Per cui si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 28 commi 6 e soprattutto 7 d l Dlgs 152/06, con obbligo quindi di "aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso".

- a pag.8 Tap afferma: "Numerosi studi su strutture artificiali immerse in mare al fine del ripopolamento biologico dimostrano la possibilità di una rapida ricolonizzazione delle stesse. In particolare, osservazioni su condotte fino a oltre 100 m di profondità dimostrano la ricchezza e la diversità di colonizzazione della loro superficie", ma non cita alcuna studio scientifico, anzi, gli studi esistenti certificano esattamente il contrario. Inoltre non si tiene in alcun conto del fatto che la posa della condotta interferirà irrimediabilmente con tasche protette quali la axinella cannabina, axinella polypode e soprattutto con le seguenti biocenosi:

Hoplangia durotrix

Polycyathus muelleri

Caryophyllia smithii/inornata

Cnidaria

Che la stessa Tap ha censito ai seguenti punti :

-32 m 40°19'03.19"N

18°24'12.66"E

-32 m 40°19'06.00"N

18°24'06.49"E

-33 m 40°19'11.50"N

18°24'04.92"E

-39 m 40°18'54.82"N

18°24'31.62"E

Infine si ribadisce come l'affermazione di Tap circa le migliorie apportate al progetto sono apodittiche ma soprattutto inconferenti, dato che per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, la declaratoria di miglioramento progettuale può scaturire solo a seguito di una nuova valutazione di impatto ambientale

In virtù delle macroscopiche omissioni ed errori in fatto e diritto commesse da Tap nelle proprie controdeduzioni il sottoscritto

CHIEDE

che la presente venga considerata integrazione alle proprie osservazioni e la CTVA ne tenga in debito conto nell'esprimere il proprio parere in merito alla assoggettabilità a Via.

Contestualmente il sottoscritto

CHIEDE

Sia disposto l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la conseguente ripubblicazione ex. Art.28 c.7 dlgs 152/06.

Con osservanza

Graziano Giampaolo Petrachi